



#TutelatiOnline



L'AUTOTUTELA: LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA ESATTORIALE

Pagina 1: A volte capita di ricevere una cartella esattoriale per importi già pagati, ovvero prescritti o ancora per tributi o multe per i quali abbiamo già ottenuto uno sgravio, una sentenza favorevole o una sospensione amministrativa o giudiziale.

Pagina 2: Il modello per presentare domanda

Pagina 3 Le ragioni per cui chiediamo la sospensione: 1) Prescrizione o decadenza 2) Provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore 3) Sospensione amministrativa concessa dall'ente creditore 4) Sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente creditore 5) Pagamento effettuato

Pagina 5 I tempi di risposta all'istanza da noi presentata

A volte capita di ricevere una cartella esattoriale per importi già pagati, ovvero prescritti o ancora per tributi o multe per i quali abbiamo già ottenuto uno sgravio, una sentenza favorevole o una sospensione amministrativa o giudiziale. In tutti questi casi possiamo, utilizzando l'apposita modulistica, richiedere l'annullamento in autotutela del ruolo e/o la sospensione legale della riscossione.

Il sistema della sospensione legale della riscossione (Legge 228 del 2012 – art. 1, commi 537 a 544) permette a tutti (privati, imprese ecc.) di richiedere in autotutela lo sgravio dei carichi (cancellazione dell'importo e della relativa cartella) o la sospensione della riscossione (stop all'attività coattiva di riscossione od esecutiva basata sul carico contestato) per una serie di specifiche ipotesi.

Tre elementi molto importanti da ricordare prima di promuovere l'istanza sono:

- 1) Gli atti direttamente notificati dagli Enti impositori (quali avvisi di addebito INPS, avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), non rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n. 228/2012;
- 2) La sospensione è una forma di autotutela: la presentazione dell'istanza non sospende i termini del pagamento ovvero quelli di impugnazione dei tributi/atti contestati;
- 3) L'effetto sospensivo (ovvero lo stop alle attività di riscossione ed esecutive fondate sul tributo contestato) si applica, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'istanza sia presentata entro 60 gg dalla notifica della cartella, oggetto di contestazione.

In merito al primo punto, vale la pena sottolineare che, seppure non sia possibile ottenere l'effetto della sospensione legale della riscossione per gli atti direttamente notificati dagli enti impositori, resta valida la richiesta all'ente riscossore di procedere con una verifica sul carico/tributo affidato. In pratica la nostra istanza non produrrà alcun effetto sospensivo automatico, ovvero un obbligo di risposta dell'ente creditore, ma potrà comunque essere oggetto di verifica per un possibile sgravio degli importi richiesti nell'atto contestato.

Relativamente al terzo punto, invece, la presentazione dell'istanza fuori dai termini normativamente previsti, non impone l'applicazione dell'effetto sospensivo o di verifica della cartella, ma una volta presentata la contestazione, Agenzia Entrate Riscossione procederà comunque alla verifica della validità della cartella e/o a trasmettere gli atti all'ente creditore per un controllo circa la debenza della somma. Proprio tale caratteristica rende questa forma di autotutela impiegabile anche nell'ipotesi in cui siano scaduti i termini per l'impugnazione della cartella esattoriale.

Volendo presentare la nostra istanza, per prima cosa dobbiamo scaricare l'apposito modulo all'indirizzo: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/modulistica/SL1-1.pdf> ovvero collegandoci al sito dell'Agenzia Entrate Riscossione e selezionando nella sezione modulistica, la voce "sospensione".

Nella prima pagina dobbiamo inserire i nostri dati personali (o dalla nostra società) ed indicare il domicilio presso cui ricevere la risposta alla nostra richiesta (meglio inserire in questa parte un indirizzo PEC).

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
a..... (Prov.....) codice fiscale.....
 in proprio (persone fisiche);
 in qualità di.....
(specificare se titolare/appresentante legale/tutore/curatore/altro)
del/della..... codice fiscale.....

ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:
Comune..... (Prov.....), indirizzo.....
CAP..... tel..... presso *(Indicare eventuale domiciliatario)*.....
OPPURE
alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

Più in basso abbiamo una tabellina dove inserire i dati del provvedimento per il quale presentiamo l'istanza (per ogni atto dobbiamo preparare ed inviare un modulo).

ALLEGA il seguente avviso/cartella/atto¹

TIPO ATTO	IDENTIFICATIVO ATTO	DATA DI NOTIFICA

Indicare nella colonna "Tipo atto" la tipologia di atto: per esempio, cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca, atto di pignoramento)

Il modello prevede di allegare l'atto in questione, ma non è un elemento essenziale per l'accettazione e la lavorazione della pratica. Dobbiamo inserire, invece, il tipo di atto (ovvero cartella, intimazione, preavviso ecc.), l'identificativo (ovvero il numero della cartella o dell'intimazione) ed infine la data di notifica (ovvero la data in cui abbiamo ricevuto l'atto).

Di seguito, alla fine della prima pagina ed all'inizio della seconda, troviamo la parte più importante, ovvero l'affermazione, sotto responsabilità penale di dichiarazione mendace, che l'atto per cui si presenta la sospensione, è interessato da una delle ipotesi previste dalla Legge 228/2012 (bisogna al riguardo ricordare, quindi, di fare attenzione ad avere sempre una base/justificazione per la presentazione dell'istanza e non procedere con mere azioni dilatorie e non supportate). Nello specifico, nel caso in cui sia prodotta della documentazione falsa a sostegno della propria richiesta, ferma restando la responsabilità penale, può essere applicata la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di euro 258,00 ex art. 1 - comma 541 della Legge n. 228/2012).

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) e delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 541, della Legge n. 228/2012 che la somma richiesta nel suddetto atto è totalmente/parzialmente interessata da:

(barrare la casella interessata)

- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo
- provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore
.....
(indicare l'Ente creditore che ha emesso il provvedimento)
- sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore
.....
(indicare l'Ente creditore che ha emesso il provvedimento)

- sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente creditore, emessa in giudizio al quale l'Agente della riscossione non ha preso parte
.....
(Indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sospensione o la sentenza di annullamento)
- pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l'atto sopra indicato, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'Ente creditore

Passando alle ragioni per cui chiediamo la sospensione, dobbiamo selezionare una tra 5 diverse ipotesi:

- 1) Prescrizione o decadenza del diritto di credito in data antecedente quella in cui il ruolo è reso esecutivo: spesso questa voce è erroneamente utilizzata in quanto non riguarda tutte le ipotesi di cartelle o avvisi prescritti, bensì solo ed esclusivamente i casi in cui la prescrizione o decadenza siano intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Da ricordare che la data di esecutività del ruolo è quella riportata sulla cartella (come già spiegato nell'articolo su come leggere la cartella esattoriale) e, purtroppo, non coincide necessariamente con la data in cui Agenzia Entrate Riscossione abbia proceduto alla notifica. Nel caso in cui vogliamo eccepire la decadenza o prescrizione rispetto alla data di notifica, invece, l'unica possibilità resta l'impugnazione giudiziale dell'atto;
- 2) Provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore: si tratta dell'ipotesi (ormai piuttosto rara) in cui abbiamo già contestato in autotutela il tributo o la multa direttamente all'ente creditore e questo ultimo ha proceduto allo sgravio. In questo caso è sufficiente allegare il provvedimento di sgravio per ottenere la cancellazione dell'atto;
- 3) Sospensione amministrativa concessa dall'ente creditore: praticamente come sopra, solo che in questo caso l'ente creditore non ha concesso lo sgravio ma solo la sospensione sulla somma (normalmente ipotesi di concessione di rateizzazioni o di sgravi parziali e ricalcoli a seguito di istanze presentate direttamente agli enti creditori). Anche in questo caso è sufficiente allegare il provvedimento di sospensione per ottenere la cancellazione dell'atto;
- 4) Sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente creditore, emessa in giudizio al quale l'Agente della riscossione non ha preso parte: si tratta dell'ipotesi in cui ci sia già stata un'impugnazione dell'atto emessa dall'ente creditore e abbiamo ottenuto una sentenza, un'ordinanza o un provvedimento di sospensione ovvero cancellazione parziale o totale dell'importo richiesto;
- 5) Pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l'atto sopra indicato, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'Ente creditore: bisogna fare attenzione a questa ipotesi in quanto non è sufficiente che sia stato effettuato il pagamento, bensì è anche necessario che questo ultimo sia stato effettuato prima della formazione del ruolo. Solo in tal caso, infatti, non saranno dovuti gli importi normalmente spettanti ad Agenzia Entrate Riscossione per la propria attività di recupero. Se il pagamento è stato effettuato prima della formazione del ruolo, ma dopo gli eventuali termini previsti e comunicati dall'ente creditore (per esempio una multa oltre i 60 gg ecc.), inoltre, sarà l'ente creditore stesso a decidere se accettare o meno il pagamento: in caso contrario, teoricamente la cartella sarà

valida (andrà pagata) e si dovranno recuperare le somme pagate in precedenza direttamente con istanza di rimborso all'ente creditore.

Una volta selezionata l'opzione che ci interessa, andrà indicata la documentazione che allegheremo a supporto della nostra istanze e, infine, firma e data. Nel caso di dichiarazione presentata in qualità di amministratori, curatori o altre ipotesi di rappresentanza legale (esclusa ovviamente la delega) bisogna specificare anche di avere tale potere (sempre ai sensi del DPR 445/2000).

In fondo a pagina 2, troviamo poi le modalità di invio del modulo così compilato (il modulo con le stesse informazioni può essere compilato anche direttamente online accedendo all'area personale riservata con lo SPID sul sito dell'Agenzia Entrate Riscossione ovvero presentato in forma cartacea allo sportello) e nello specifico, gli indirizzi mail utilizzabili.

Va ricordato poi che, in ogni caso di invio dell'istanza (eccettuato il caso di presentazione di persona allo sportello) deve essere allegato il proprio documento di identità in corso di validità.

A pagina 3 troviamo, invece, la delega da compilare in caso di presentazione tramite soggetto delegato: giova notare che la delega ha ad oggetto esclusivamente la presentazione/invio dell'istanza, ma non la resa delle dichiarazioni ex DPR 445/2000, che restano di esclusiva responsabilità dell'interessato (ovvero di chi ha ricevuto la cartella). Nel caso di invio a mezzo delegato, inoltre, oltre alla copia del documento di identità del dichiarante, va allegato anche il documento di identità del delegato.

La quarta ed ultima pagina, infine, contiene esclusivamente le informative ai sensi del codice Privacy.

I tempi di risposta all'istanza da noi presentata dipendono dall'ente creditore (normalmente tra i 30 ed i 60 gg ma a volte si arriva anche a 120 gg): la legge prevede solo come termine ultimo per la risposta quello di 220 giorni con, in caso di mancato rispetto del termine de quo, l'annullamento del debito (o della parte contestata dello stesso).

Laddove pensiate che la pretesa creditoria contenuta nella cartella esattoriale notificatavi sia non dovuta, quindi, è possibile procedere in autonomia ovvero, per maggior tutela e garanzia, rivolgersi ad un'associazione dei consumatori o ad un legale per una verifica ed una miglior trasmissione dell'istanza.